

EMENDAMENTI DEL GOVERNO

EMENDAMENTI AL DECRETO DELEGATO 10 MAGGIO 2011 N.75

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 2

- Il comma 2, lettera d) dell'articolo 5 del D. n.10/2000 come modificato dall'articolo 2 è così sostituito:

~~"d) relazione geologica ed indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura ed alle caratteristiche dell'opera, quali, a titolo esemplificativo, quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi ed i sondaggi supportata da indagini geognostiche, al fine di determinare un quadro geologico, geomorfologico, idrogeologico, geotecnico e sismico di dettaglio. Dette studi relazioni ed indagini sono condotti sono dettagliate fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo. Nel caso in cui sia prevista la fase della progettazione preliminare ai sensi dei successivi commi 4 e 5, la relazione geologica di dettaglio è prodotta in tale fase;"~~

- Il comma 6, lettera d) dell'articolo 5 del D. n.10/2000 come modificato dall'articolo 2 è così sostituito:

~~"d) l'analisi dello stato di fatto, nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche ed amministrative. Per quanto concerne gli aspetti geologici, l'analisi consiste nella redazione di una indagine geologica preliminare che consenta di individuare e caratterizzare le criticità dell'area di intervento;~~

EMENDAMENTI ALL'ARTICOLO 3

- Il comma 6 dell'articolo 6 del D. n.10/2000 come modificato dall'articolo 3 è soppresso.

- I commi 7, 8, 9, 10 e 11 dell'articolo 6 del D. n.10/2000 come modificato dall'articolo 3 divengono, pertanto, rispettivamente commi 6, 7, 8, 9 e 10.

- Il comma 6 dell'articolo 6 del D. n.10/2000 come modificato dall'articolo 3 e come risultante a seguito della superiore nuova numerazione, è così sostituito:

~~7. Qualora l'importo previsto dell'opera per la quale occorre disporre il conferimento di incarico esterno, sia inferiore a € 2.000.000,00 oppure nel caso in cui non sussistano in numero sufficiente candidati per l'attivazione della procedura di cui al comma 6, l'incarico è conferito direttamente in favore del professionista dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico committente nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità. "6. La scelta del professionista cui conferire l'incarico di progettazione è effettuata dall'Amministrazione o dall'Ente Pubblico committente sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione professionali e tecnico organizzative desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità."~~

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 4

- L'articolo 4 è così sostituito:

"Art. 4

~~1. I tariffari professionali non sono applicati alle prestazioni effettuate in favore dell'Ecc.ma Camera e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 6 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 3.~~

~~2. 1. In relazione alle prestazioni professionali effettuate in favore dell'Ecc.ma Camera e rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 7 del Decreto n.10/2000 come modificato dal precedente articolo 3 e consistenti, in particolare, nella redazione di relazioni geologiche, nell'elaborazione di progetti edilizi ed urbanistici, nella direzione lavori, nel coordinamento della sicurezza, nella predisposizione di screening, studi di impatto ambientale e relazioni di qualificazione e riqualificazione energetica ed impiantistica, il Congresso di Stato ha facoltà di stabilire, mediante propria delibera e sentiti gli ordini e collegi professionali, riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali."~~



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, somewhat abstract set of lines.

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 25


- L'articolo 25 è così sostituito:

"Art. 25

1. L'articolo 38, comma terzo del Decreto 20 gennaio 2000 n.10, come già modificato dall'articolo 3 del Decreto 29 ottobre 2001 n.100, è così sostituito:

"La garanzia decennale prevista dall'articolo 58 della Legge 17 settembre 1999 n.96 può essere costituita da fideiussione o polizza assicurativa o altra garanzia individuata dai Regolamenti assunti dalle Aziende Autonome di Stato ai sensi dell'articolo 6, comma primo, numeri 7) e 10) della Legge 26 novembre 1980 n.88 aventi durata decennale decorrente dalla data del collaudo o dalle verifiche tecniche favorevoli. Detta polizza è costituita a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera nonché dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. ~~Il modello di polizza tipo è approvato dalla Direzione Generale della Finanza Pubblica.~~ In relazione ad opere la cui durata media sia inferiore ai dieci anni ed a particolari tipologie di opere individuate nei precitati Regolamenti delle Aziende Autonome di Stato, l'obbligo della prestazione della garanzia può essere escluso oppure la durata della garanzia da prestarsi può essere proporzionalmente diminuita su autorizzazione dell'ente appaltante. ~~previo parere conforme della Direzione Generale della Finanza Pubblica.~~"

Per il Governo
il segretario di territorio



9.06.2011 h. 23,15



Abdullah